

IN QUESTO NUMERO

- Agenzia delle Entrate: Chiarimenti interpretativi relativi all'IMU - deducibilità sugli immobili strumentali e versamenti tardivi - Circolare n. 10/E del 14 maggio 2014.
- Agenzia delle Entrate: Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati - Ulteriori chiarimenti - Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014.
- Dipartimento della Funzione Pubblica: circolare relativa alle modalità attuative dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16 - recupero delle somme attribuite al di fuori dei vincoli economici e normativi prescritti per la contrattazione integrativa.
- Corte dei Conti Liguria: Ai fini del rispetto della spesa di personale, non si computano le spese che, pur causando materialmente il superamento del tetto, non determinano un aumento strutturale della stessa - deliberazione n. 27 dell'8 maggio 2014.
- Ministero dell'economia e delle Finanze: Modalità di documentazione dell'indispensabilità e dell'indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili.
- Concordato preventivo e legge fallimentare: chiarimenti dell'AVCP - determinazione n. 3 del 23/04/2014.
- AVCP: Monitoraggio opere pubbliche. Nuove modalità operative di invio dei dati - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP).
- Conversione in legge decreto lavoro: novità in materia di contratti a tempo determinato e DURC.

Agenzia delle Entrate: Chiarimenti interpretativi relativi all'IMU - deducibilità sugli immobili strumentali e versamenti tardivi - Circolare n. 10/E del 14 maggio 2014

Con la circolare 10/E l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi su una serie di questioni riguardanti la fiscalità, tra cui, in materia di IMU, le seguenti:

In merito alla deducibilità Imu sugli immobili strumentali, l'Agenzia precisa che l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), prevede che "L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento.

La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive". In base all'art. 1, comma 716, della citata legge n. 147 del 2013 "Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 è elevata al 30 per cento". Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del TUIR, si considerano strumentali gli immobili utilizzati "esclusivamente" per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore; sono, quindi, esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili ad utilizzo promiscuo. Pertanto, per espressa previsione

normativa, è esclusa la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione o all'impresa commerciale e all'uso personale o familiare del contribuente.

Circa la deducibilità dell'Imu in relazione a versamenti tardivi, l'Agenzia precisa che per i soggetti titolari di reddito di impresa, un'eventuale IMU 2012 versata tardivamente nel 2013 è indeducibile, trattandosi di un costo di competenza del periodo di imposta 2012. Per i soggetti titolari di lavoro autonomo invece l'IMU è deducibile nell'anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo.

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

<http://www.agenziaentrate.gov.it>

Agenzia delle Entrate: Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati - Ulteriori chiarimenti - Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014.

L'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti (i primi sono stati forniti con la circolare n. 8/ del 28 aprile) sull'applicazione del credito previsto per l'anno 2014 dall'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati .

Gli ulteriori chiarimenti riguardano i soggetti beneficiari, l'applicazione del

credito da parte dei sostituti d'imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.

- Soggetti non residenti fiscalmente in Italia :

Il beneficio spetta a condizione che il reddito di lavoro sia imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali.

- Computo del periodo di lavoro :

il credito spetta se l'imposta lorda sui redditi di lavoro è superiore alle detrazioni per lavoro.

Non si considerano i giorni per cui non spettano le detrazioni, come in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, mentre nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di articolazione dell'orario di lavoro, quali il part time verticale o orizzontale.

- Eredi del lavoratore :

Il credito spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi. Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l'inizio dell'erogazione del credito da parte sostituto d'imposta, la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua

qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi.

- Calcolo del credito da erogare nel periodo di paga:

Occorre calcolare il credito spettante al lavoratore su base annua e successivamente determinare l'importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga. In particolare, i sostituti d'imposta che erogano i redditi che danno diritto al credito devono:

- verificare la "capienza" dell'imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro (comma 1-bis dell'art. 13);
- calcolare l'importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo (comma 1-bis dell'art. 13), tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell'anno (comma 3 dell'art. 1 del decreto);
- determinare l'importo da erogare in ciascun periodo di paga (commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto).

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home>

Dipartimento della Funzione Pubblica: circolare relativa alle modalità attuative dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.16 - recupero delle somme attribuite al di fuori dei vincoli economici e normativi prescritti per la contrattazione integrativa .

Con la Circolare in oggetto, reperibile su:

http://www.funzionepubblica.gov.it/media/1169807/circolare_decreto_legge_n_16_2014.pdf,

il Ministero dell'Interno informa che per consentire il riordino e la semplificazione della complessiva disciplina in materia di costituzione e utilizzo dei fondi di amministrazione e fornire criteri per la corretta e uniforme attuazione di quanto previsto dal citato articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, il Governo intende proporre l'immediata costituzione, presso la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un comitato temporaneo composto dai rappresentanti delle competenti amministrazioni centrali, regionali e locali, con il compito di fornire indicazioni applicative, nei tempi più rapidi possibili, anche attraverso proposte di disposizioni normative o finalizzate alla redazione di direttive all'Aran, in materia di trattamento retributivo accessorio del personale delle regioni e degli enti locali.

Nelle more della definizione delle suddette indicazioni da parte del comitato, è rimessa agli organi di

governo degli enti una prima valutazione delle modalità attuative dell'articolo 4 del citato decreto-legge, finalizzata ad assicurare la continuità nello svolgimento dei servizi necessari e indispensabili, anche attraverso l'applicazione, in via temporanea e salvo recupero, delle clausole dei contratti integrativi vigenti, ritenuti indispensabili a tal fine.

Corte dei Conti Liguria: Ai fini del rispetto della spesa di personale, non si computano le spese che, pur causando materialmente il superamento del tetto, non determinano un aumento strutturale della stessa - deliberazione n. 27 dell'8 maggio 2014.

In relazione ai vincoli concernenti la riduzione della spesa di personale, l'art 1, c. 557, della L. 296/2006, costituisce probabilmente la più importante tra tutte quelle emanate in materia di personale in quanto individua il principio fondamentale: quello della riduzione progressiva della relativa spesa al fine di realizzare gli obiettivi di finanza pubblica resi stringenti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

La finalità perseguita dalla norma in esame comporta un'interpretazione teleologicamente orientata che consenta di escludere dall'ambito applicativo della disposizione quelle situazioni e quei comportamenti che,

pur causando materialmente il superamento del tetto di spesa individuato ai sensi del comma 557, non determinano un aumento strutturale della spesa di personale ossia non hanno un effetto espansivo della stessa e non incidono, pertanto, sulla dinamica retributiva:

- perché la spesa sostenuta è finanziata con fondi che non gravano sul bilancio dell'ente (finanziamenti europei o privati, rimborso per il personale comandato);
- perché la spesa sostenuta è obbligatoria (categorie protette o rinnovi contrattuali);
- perché la spesa si autoalimenta (spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al codice della strada, incentivi per la progettazione, incentivi per il recupero ICI).

Il testo della delibera è reperibile su:

<https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2030-13/05/2014-SRCLIG>

Ministero dell'economia e delle Finanze: Modalità di documentazione dell'indispensabilità e dell'indilazionabilità delle operazioni di acquisto di immobili.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 12 maggio è stato pubblicato il DM 14 febbraio 2014 che all'art. 3 prevede che:

- il requisito dell'indispensabilità attiene alla assoluta necessità di procedere all'acquisto di immobili in ragione di un obbligo giuridico incombente all'amministrazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero nel concorso a soddisfare interessi pubblici generali meritevole di intensa e specifica tutela.

- il requisito della indilazionabilità afferisce all'impossibilità di differire l'acquisto senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi istituzionali o incorrere i procedimenti sanzionatori.

Tali requisiti si ritengono egualmente soddisfatti anche qualora l'acquisto comporti effetti finanziari ed economici positivi, considerati gli oneri accessori nonché di trasloco e nuova sistemazione, attestati dai pertinenti organi interni di controllo.

Concordato preventivo e legge fallimentare: chiarimenti dell'AVCP - determinazione n. 3 del 23/04/2014.

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha diffuso, in data 16 maggio, la determinazione n. 3 concernente criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell'art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale).

Secondo l'autorità:

a) al di fuori dei confini indicati dal citato articolo 186-bis, le imprese sottoposte a concordato preventivo "ordinario" rientrano nell'operatività della causa ostativa prevista dall'art. 38, comma 1, lett. a) del Codice, con conseguente incapacità di conseguire l'attestazione in forza del rinvio contenuto nell'art. 78 del D.P.R. n. 207/2010 ai requisiti di carattere generale previsti per la partecipazione alle gare;

b) le imprese già qualificate, sottoposte a concordato preventivo "ordinario", sono soggette ai procedimenti ex art. 40, comma 9-ter del Codice di decadenza dell'attestazione per sopravvenuta perdita del requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. a) del medesimo Codice;

c) la causa ostativa in caso di

concordato preventivo "ordinario" decorre dalla domanda di ammissione al concordato, e cessa con il decreto di omologazione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 180 L.F.;

d) a presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo con le caratteristiche proprie del concordato "con continuità aziendale", impedendo la risoluzione dei contratti in corso e consentendo, previa autorizzazione del Tribunale, la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, non comporta la decadenza dell'attestazione di qualificazione; in tale ipotesi, la domanda di ammissione non costituisce altresì elemento ostativo ai fini della verifica triennale o del rinnovo (per le imprese attestate) o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione (per le imprese non attestate), fermo restando l'obbligo della SOA di monitorare lo svolgimento della procedura concorsuale in atto e di verificare il mantenimento del requisito con l'intervenuta ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale;

e) successivamente al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, le imprese possono dimostrare il possesso del requisito di cui all'art. 38, c. 1, lett. a) in sede di rilascio dell'attestazione di qualificazione, con la precisazione che le prescrizioni di cui all'art. 186-bis,

comma 5 L.F. sono espressamente riferite alla sola fase di gara.

Il testo integrale della determinazione è reperibile su:

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=058110640a7780a500faac47933fc142

AVCP: Monitoraggio opere pubbliche .
Nuove modalità operative di invio dei dati - Indicazione del Codice Unico di Progetto (CUP)

Con comunicato del 9 maggio 2014 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ricorda che l'obbligatorietà del CUP ricorre nelle fattispecie di seguito riportate:

- a. Appalto di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria;
- b. Appalto di servizi finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
- c. Appalto di forniture finalizzato alla realizzazione di un progetto di investimento pubblico;
- d. Appalti di servizi o forniture che sebbene non rientrino nelle fattispecie di cui ai punti c) e d), siano cofinanziati da fondi comunitari.

Pertanto, è necessario che i RUP procedano alla verifica, integrazione o rettifica dei dati su SIMOG, nelle modalità e secondo le tempistiche di seguito descritte:

Creazione di un nuovo CIG: A partire dal 12/5/2014, sarà obbligatorio indicare sul sistema SIMOG, in sede di creazione del CIG, il CUP identificativo del progetto nell'ambito del quale si colloca lo specifico appalto. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG.

Comunicazione delle Schede di Aggiudicazione: A partire dal 12/5/2014, per tutti i CIG creati anteriormente a tale data per i quali non sono stati ancora trasmessi i dati relativi alle aggiudicazioni, in sede di compilazione della Scheda di aggiudicazione sarà obbligatorio indicare uno o più CUP qualora l'appalto rientri in una delle fattispecie sopra citate.

Nuove modalità operative a decorrere dal 14 luglio 2014: Per tutti i contratti per i quali alla data del 12 maggio 2014 risultino già trasmesse le relative schede di aggiudicazione, il RUP dovrà verificare che per le fattispecie per le quali è necessaria l'acquisizione del CUP, quest'ultimo risulti associato al CIG cui si riferisce, nell'ambito del sistema SIMOG. A tal fine, a partire dal 14/07/2014 sul sistema SIMOG sarà disponibile, per tutti i RUP, una nuova funzionalità che consentirà di visualizzare tutti i CIG di propria competenza relativi agli appalti oggetto di monitoraggio ai sensi del DM 26/2/2013 e s.m.i., con indicazione degli eventuali CUP già riportati. Ciascun RUP dovrà verificare che, in tutti i casi di obbligatorietà del CUP,

questo sia stato inserito, procedendo, laddove necessario, ad una modifica/integrazione dei codici CUP. Sarà possibile indicare più CUP a fronte di uno stesso CIG.

Si precisa che tale attività dovrà essere svolta da tutti i RUP sul sistema SIMOG, anche per i contratti i cui dati vengono trasmessi all'Osservatorio per il tramite delle Sezioni Regionali, e dovrà essere completata entro il 30/08/2014.

Ulteriori informazioni su:

http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=e11c48000a7780a5013c67be22278024

Conversione in legge decreto lavoro: novità in materia di contratti a tempo determinato e DURC

In data 15 maggio è stato convertito in legge il Decreto Lavoro (decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34).

Per quanto riguarda i contratti a termine la riforma modifica in vari punti il decreto legislativo n.368/2001 e il decreto legislativo n.276 del 2003, prevedendo l'innalzamento da 1 a 3 anni, comprensivi di un massimo di 5 proroghe della durata del rapporto a tempo determinato (anche in somministrazione) che non necessita dell'indicazione della causale per la sua stipulazione (c.d. acausalità).

Viene introdotto un "tetto" all'utilizzo del contratto a tempo

determinato, stabilendo che il numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze.

Il superamento del limite comporta una sanzione amministrativa pari al 20% e al 50% della retribuzione per ciascun mese di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, inferiore o superiore a uno.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è comunque sempre possibile stipulare un contratto a tempo determinato.

Il limite del 20% non trova applicazione nel settore della ricerca, limitatamente ai contratti a tempo determinato che abbiano ad oggetto esclusivo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, i quali possono avere durata pari al progetto di ricerca al quale si riferiscono.

Per quanto riguarda il Durc si prevede che il documento venga "smaterializzato".

La verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS, dell'INAIL (e, per le imprese operanti nel settore dell'edilizia, delle Casse edili), sarà possibile, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche.